



STAGE E TIROCINIO 2021 LE DIFFERENZE

*a cura dell'Ufficio Sindacale Fismic Confasal
14 Aprile 2021*

Formazione per l'inserimento nel mondo del lavoro

Tra stage e tirocinio non esiste, in realtà, una differenza sostanziale. Si tratta infatti di sinonimi per un **periodo di formazione per inserimento nel mondo del lavoro** e l'unica effettiva differenza è che lo **stage** è **facoltativo**, mentre il **tirocinio** è **obbligatorio**, soprattutto per determinati percorsi formativi e professionali.

Si può dire che il primo è volontario e il lavoratore o lo studente può decidere se e quando farlo, mentre il tirocinio è un periodo di formazione spesso obbligatorio per chi vuole intraprendere un determinato percorso professionale. Per esempio, alcuni corsi di laurea prevedono tirocini obbligatori (chiamati curriculari), come accade alla facoltà di informatica. Vi sono, però, anche tirocini, detti extracurriculari, che non sono obbligatori ai

fini della laurea e si configurano come stage.

Quindi possiamo dire che in Italia esistono due tipi di tirocini:

- **Tirocinio curriculare**
- **Tirocinio extracurriculare**

Queste due tipologie offrono ai giovani e ai meno giovani, a studenti, occupati e inoccupati la possibilità di svolgere un'esperienza di tirocinio, purché siano soddisfatte determinate condizioni. Non esiste in effetti un limite di età: se previsto nei regolamenti scolastici ed universitari, possono svolgere un tirocinio tutti gli studenti di scuole superiori, di corsi di formazione e gli studenti universitari (e talvolta anche di master).

In questo caso ci troviamo nell'ambito dei **tirocini "curriculari"** ovvero esperienze di formazione e orientamento che puntano ad

arricchire il percorso di formazione in aula, attraverso la conoscenza diretta di uno specifico contesto di lavoro. Vengono definiti “curricolari” proprio perché sono previsti nel percorso di studio del giovane che li svolge.

Poi ci sono i **tirocini “extracurricolari”**, in questo caso i neodiplomati e i neolaureati che hanno concluso il proprio percorso di studi, possono richiedere l'attivazione di un tirocinio entro 12 mesi dal conseguimento del titolo. La denominazione “extracurricolare” precisa il fatto che l'esperienza di tirocinio avviene “al di fuori” del piano di studi, ovvero quando è stato completato il ciclo formativo.

Se si sceglie di avviare un tirocinio dopo 12 mesi dal conseguimento del diploma o della laurea, si può attivare una forma diversa di tirocinio extracurricolare, in questo caso denominato tirocinio di “inserimento/reinserimento lavorativo”, accessibile a tutti coloro che risultano essere inoccupati o disoccupati, indipendentemente dall'età anagrafica.

Come abbiamo detto all'inizio, tirocinio e stage sono la stessa cosa. Di fatto stage e tirocinio indicano il periodo di orientamento e formazione che un giovane trascorre all'interno di un contesto lavorativo per maturare un'esperienza pratica che gli sarà utile per apprendere nuove competenze, rafforzare quelle già possedute, capire come funziona un'organizzazione e aprirsi una via di ingresso nel mercato del lavoro.



Attivazione tirocinio

Prevede 3 soggetti:

- Stagista/tirocinante
- Soggetto ospitante (azienda, ente pubblico, organizzazione no profit, ecc.)
- Soggetto promotore (università, scuola superiore, agenzia per l'impiego, centro di formazione)

I tre soggetti previsti per l'attivazione del tirocinio danno vita a quello che (impropriamente) viene definito **“contratto di stage”**, ovvero una convenzione stipulata tra soggetto promotore e soggetto ospitante che contiene (generalmente in allegato) anche il piano formativo condiviso con lo stagista. **Il termine “contratto” non deve però confondere. Il tirocinio non si configura come rapporto di lavoro vero e proprio e lo stagista non sarà retribuito con una busta paga**, come accade per ogni altro lavoratore dipendente.

Come detto, il tirocinio è un percorso formativo, attraverso il quale un soggetto ospitante offre ad uno stagista la possibilità di toccare con mano i contenuti di una professione e di mettere in pratica e di arricchire, durante il suo percorso di studi e di favorire un suo **primo inserimento** e reinserimento nel mondo del lavoro.

Durante questo percorso, nel caso di **tirocini extracurricolari**, è prevista obbligatoriamente **un'indennità** di partecipazione o un rimborso spese, che ha uno standard da rispettare nazionale che è di **almeno 300 euro lordi al mese**, che però ogni singola regione può aumentare a propria scelta.

Tutti gli studenti che frequentano la scuola superiore o l'università possono essere chiamati a svolgere un tirocinio presso un'azienda o un'altra organizzazione per completare il proprio percorso di formazione. Il tirocinio consente infatti di integrare il percorso di apprendimento con un'esperienza di lavoro e arricchire il percorso di formazione

in aula attraverso la conoscenza diretta di uno specifico contesto di lavoro. Vengono definiti “curricolari” proprio perché sono previsti nel percorso di studio del giovane che li svolge.

Un esempio: nel caso di studenti universitari è molto probabile che nel piano formativo sia prevista la possibilità di coprire alcuni **CFU** (crediti formativi universitari) necessari per conseguire la laurea attraverso un’esperienza di tirocinio. Lo decidono i singoli istituti, gli atenei o gli enti di formazione accreditati a disciplinare modalità e tempi di realizzazione del tirocinio.

Nel caso di tirocinio extracurricolare, il 25 maggio 2017, con Accordo Stato-Regioni, sono state definite le **nuove Linee Guida in materia di tirocini formativi e di orientamento** con delle indicazioni che le Regioni e le Province Autonome hanno recepito in sostituzione di quanto contenuto in quelle precedenti.

Le linee guida consentono l’attivazione di tirocini extracurricolari formativi, di orientamento, di inserimento e reinserimento lavorativo rivolti a:

- Soggetti in stato di disoccupazione, compresi coloro che hanno completato i percorsi di istruzione secondaria, superiore e terziaria.
- Lavoratori che beneficiano di strumenti di sostegno al reddito, con un contratto di lavoro attivo.
- Lavoratori a rischio disoccupazione
- Soggetti già occupati, ma che sono alla ricerca di un altro lavoro
- Soggetti disabili o svantaggiati.

Uno strumento che non solo mette i giovani diplomati e laureati nelle condizioni di maturare una prima esperienza di lavoro, di orientarsi professionalmente e apprendere “sul campo” nuove competenze, ma che consente di attivare percorsi di

inserimento/reinserimento lavorativo di **soggetti svantaggiati**.

Inoltre si è ampliata la platea dei **soggetti promotori** abilitati all’attivazione dei tirocini:

- **Servizi per l’impiego, agenzie regionali per il lavoro.**
- **Istituti di istruzione universitaria statali e non statali abilitati al rilascio dei titoli accademici dell’AFAM (alta formazione artistica, musicale e coreutica)**
- **Istituzioni scolastiche statali e non che rilascino titoli di studio con valore legali**
- **Fondazioni di istruzione tecnica superiore (ITS)**
- **ANPAL (agenzia nazionale per le politiche attive del lavoro)**
- **Soggetti autorizzati all’intermediazione dall’ANPAL**
- **Istituzioni formative private**
- **Servizio di inserimento lavorativo per disabili**
- **Centri pubblici (o a partecipazione pubblica) di formazione professionale e/o di orientamento**
- **Comunità terapeutiche, enti ausiliari e cooperative sociali**

I tirocini **extracurricolari durano massimo 12 mesi**, comprensivi di proroghe e rinnovi, anche nei casi di tirocini di formazione e orientamento; non possono durare meno di due mesi.

Per i tirocini svolti presso soggetti ospitanti che operano stagionalmente, possono avere una durata minima di un mese.

Per i tirocini dedicati ai soggetti disabili, la durata massima resta a 24 mesi